Senato della Repubblica

Commissioni riunite
2ª Giustizia e 10ª Industria

AS 2371

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

Audizione CASARTIGIANI

21 settembre 2021

Fermo restando la necessità di prevedere strumenti che consentano alle imprese di analizzare e comprendere la propria situazione aziendale _ al fine di evitare che una crisi momentanea degeneri in un dissesto irreversibile _ applicare le misure previste dal codice della crisi d'impresa nella formulazione prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 non appare una soluzione efficace soprattutto rispetto le attuali esigenze del sistema economico.

CASARTIGIANI ha accolto pertanto con estremo favore il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa disposto con il recente D.L. n. 118/2021.

In particolare, il sistema dell'allerta esterna e interna contenuto nel provvedimento avrebbe messo a rischio segnalazione numerose piccole imprese in difficoltà finanziaria dovuta principalmente alle restrizioni imposte dalla pandemia.

Secondo il giudizio della Confederazione il rinvio dovrà costituire l'occasione per rivisitare profondamente l'impianto normativo al fine di renderlo maggiormente confacente alle esigenze delle microimprese ed evitare segnalazioni di allerta indotte da situazioni esogene ai fatti dell'impresa, come appunto in questo momento gli effetti della pandemia.

La stessa Direttiva europea aveva chiesto agli Stati membri di definire strumenti di allerta tarati in funzione delle dimensioni dell'impresa. Previsione questa che appare del tutto disattesa dall'attuale Codice della crisi che impone in capo a tutti gli imprenditori i medesimi obblighi, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Stante tale quadro generale, nel merito delle disposizioni contenute nel ddl oggetto dell'audizione odierna, le osservazioni e le proposte di CASARTIGIANI sono le seguenti:

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa

La nostra Confederazione saluta con favore L'art. 1 del D.L. n. 118/2021 che ha modificato l'art. 389 del D.lgs. n. 14/2019, essendo stato disposto l'ennesimo differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa al 16 maggio 2022.

È stata addirittura rinviata al 31 dicembre 2023 l'applicazione del Titolo II, Parte Prima contenente la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi nell'attesa degli altri interventi per l'adeguamento del Codice della crisi rispetto alla Direttiva UE 2019/1023, le cui disposizioni dovranno essere oggetto di recepimento entro il 17 luglio 2022.

Questo fa capire che lo stesso legislatore si rende conto dell'inadeguatezza della portata della norma in questione.

Nonostante i rinvii, si evidenzia tuttavia che il legislatore ha ritenuto di introdurre nel tessuto normativo dell'attuale legge fallimentare alcune disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa che sono pertanto divenute di immediata applicazione. In questo caso sarebbe stato opportuno, a parere della Confederazione, un periodo transitorio di applicazione

Le novità introdotte sono comunque viste con favore ed in particolare riguardano:

- gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa;
- la convenzione in moratoria;
- gli accordi di ristrutturazione agevolati.

Nel primo caso è previsto che gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa trovino applicazione per tutte le categorie dei creditori, essendo stata eliminata la limitazione ai soli creditori intermediari finanziari.

Nel secondo caso anche la convenzione in moratoria è stata estesa a tutte le tipologie di creditori.
Nel terzo caso entrano a far parte della legge fallimentare gli accordi di ristrutturazione agevolati, grazie ai quali la percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis L.F. è ridotta della metà, (30% anziché il 60%), quando il debitore: a) ha rinunciato alla moratoria ex art. 182 bis, comma 1, lett. a) e b), L.F.; ovvero quando b) non ha presentato il ricorso previsto dall'art. 161, comma 6, L.F. e non ha richiesto la sospensione di cui all'art. 182 bis, comma 6, L.F. relativa al divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari od esecutive nel corso delle trattative.
Anche l'introduzione dell'art. 182 decies L.F. riguardante la posizione dei coobbligati e soci illimitatamente responsabili sembra essere una norma votata al principio dell'equità. La norma prevede infatti l'applicazione dell'art. 1239 c.c. sugli effetti della remissione nei confronti dei fideiussori rispetto ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano, impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La disposizione prescrive infine che, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo il caso in cui non sia diversamente previsto, allorquando hanno prestato garanzia.

La nuova procedura negoziata

La novità più significativa e corposa è sicuramente rappresentata dall'introduzione del nuovo istituto della "composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa" che rappresenta un nuovo strumento finalizzato a sostenere le imprese in crisi ai fini del risanamento aziendale. A giudizio della Confederazione la norma ha una portata adeguata alla situazione contingente degli operatori

economici del Paese, anche se a nostro parere saranno necessari delle modifiche.
A partire dal 15 novembre 2021, gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel registro delle imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale od economico – finanziario tanto da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, potranno applicare la nuova procedura prevista dagli artt. 2 e seguenti del D.L. n. 118/2021.

La procedura ha inizio con la richiesta al segretario generale della Camera di commercio competente della nomina di un esperto.
L'esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
Si evidenzia che, per quanto concerne la nomina dell'esperto, sarebbe opportuno che le realtà aziendali di più modeste dimensioni possano scegliere autonomamente l'esperto, sempre tra i soggetti iscritti nell'elenco presso la camera di commercio. Questo perché le realtà di minori dimensioni devono avere un iter procedurale più snello, affinchè la procedura possa essere efficace anche nei loro confronti.

<u>Piattaforma telematica nazionale</u>
È prevista, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 118/2021, l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale a cui gli imprenditori possono accedere attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.
Lo strumento è particolarmente gradito per la Confederazione in quanto consentirà agli imprenditori di usufruire, tramite l'accesso alla piattaforma, di una lista di controllo particolareggiata che contenga le indicazioni per la redazione del piano di risanamento ed un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità dello stesso.
3.2. Doveri delle parti

L’art. 4 del D.L. n. 118/2021 prevede che le parti debbono comportarsi secondo buona fede e correttezza durante lo svolgimento delle trattative.
Quello che piace è l’impronta privatistica che il legislatore ha voluto dare in questa fase alla composizione della crisi, lasciando all’imprenditore piena autonomia nella gestione dell’azienda, seppur accompagnato dall’esperto nell’espletamento delle varie fasi della procedura. Rimane giustamente il fatto che l’imprenditore è obbligato a gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico – finanziaria dell’attività quando sussistono le condizioni di probabilità di insolvenza.
Le parti hanno il dovere di collaborare lealmente ed in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto. Esse sono tenute non solo a rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite durante le trattative, ma devono altresì dare riscontro alle proposte e alle richieste ricevute fornendo una risposta tempestiva e motivata.

<u>Modalità di accesso e funzionamento della procedura di composizione negoziata</u>
Per quanto concerne le modalità di accesso alla procedura di composizione negoziata, l’art. 5 del D.L. n. 118/2021 prevede innanzitutto che l’istanza di nomina dell’esperto debba essere presentata mediante la compilazione di un apposito modello contenente le informazioni utili ai fini del conferimento e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto.

Un volta che sia stato nominato l’esperto e che questi abbia accettato l’incarico, si possono verificare due situazioni differenti a seconda che l’esperto ritenga che siano o meno sussistenti le prospettive di risanamento dell’impresa.

Nel caso in cui siano sussistenti concrete prospettive di risanamento, l’esperto incontra le altre parti interessate al fine di prospettare

le possibili strategie di intervento e fissare i successivi colloqui con cadenza periodica. In caso contrario, l'esperto deve darne notizia all'imprenditore ed al segretario generale della Camera di commercio affinché disponga l'archiviazione della istanza di composizione negoziata.
La natura privatistica e stragiudiziale della procedura è davvero un elemento di novità nel nostro ordinamento che non può essere che salutato con favore in un'ottica di semplificazione delle procedure.

Conclusione delle trattative

La procedura di composizione negoziata ha esito positivo quando viene individuata una soluzione idonea per il superamento della situazione di crisi.
Nel caso in cui l'esperto dichiari nella relazione finale che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni per il superamento della situazione di cui all'art. 11, comma 1 e 2, del D.L. n. 118/2021 non sono praticabili, l'imprenditore ha la possibilità di presentare una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione ed ai documenti indicati nell'art. 161, comma 2, lett. a), b), c), d), L.F.
L'art. 18 del D.L. n. 118/2021 dispone che la proposta di concordato debba essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.
L'imprenditore deve dunque chiedere l'omologazione del concordato con ricorso presentato al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. La procedura si conclude con la nomina di un liquidatore previa valutazione da parte del Tribunale a) della fattibilità del piano di liquidazione; b) dell'insussistenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare; c) dell'assicurazione di una utilità per ciascun creditore.
E' quindi solo nella fase di conclusione della procedura che viene introdotta dal legislatore una fase garantista per i creditori mediante misure di natura prettamente giudiziale nelle quali viene richiesto l'intervento del tribunale.

Misure protettive

Nell'ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi, l'imprenditore può chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 118/2021.

Questa misura, figlia sicuramente del periodo di pandemia che scosso il mondo economico, è comunque vista con favore a tutela della continuità aziendale e della prosecuzione del lavoro, a dispetto della tutela dei creditori.

A ciò si aggiunge che i creditori interessati dalle misure di protezione non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Misure premiali

Anche l'art. 14 del D.L. n. 118/2021 viene apprezzato per la portata di novità della norma, dal momento che prevede alcune misure premiali connesse all'accesso alla procedura di composizione negoziata:

- la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari a partire dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sino alla conclusione delle trattative (art. 14 comma 1);
- la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine;
- la riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 2 e 3 del D.L. n. 118/2021 (art. 14, comma 3).
- L'imprenditore può inoltre chiedere all'Agenzia delle Entrate, con istanza firmata anche dall'esperto, la concessione di un piano di rateizzazione delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in

qualità di sostituto d’imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori.